

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/05/2015 sono state approvate per l'anno 2015 le seguenti aliquote IMU e TASI, riconfermate poi per gli anni successivi fino al 2019:

Tipo di immobile	Aliquote		L. 147/2013 c. 677
	IMU	TASI	IMU + TASI
Abitazione Principale (§) e pertinenze ammesse (cat. A1-A8-A9 escluse)	0,00%	0,00%	
Abitazione Principale e pertinenze ammesse cat. A1-A8-A9	0,35%	0,25%	0,60%
Case sfitte e/o tenute a disposizione e pertinenze	1,06%	0,00%	
Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone libero e pertinenze	1,06%	0,00%	
Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone "concordato" e pertinenze	1,01%	0,00%	
Unità immobiliari ad uso abitativo in uso gratuito a genitori-figli-fratelli e pertinenze	0,91%	0,00%	
cat. A10 - B - C1 - C2 (non pertinenze di abitazioni) - C3 - C4 - C5	0,96%	0,00%	
cat. D (escluso D5 e D10) NON concessi in affitto	0,935%	0,00%	
cat. D concessi in affitto	1,06%	0,00%	
cat. D5 (banche)	1,06%	0,00%	
IMMOBILI DESTINATI A CASERMA CARABINIERI (cat.B1)	0,40%	0,00%	
Fabbricati rurali strumentali (art.13, c.8, DL 201/2011)	0,00%	0,10%	0,10%
cat. D10 non strumentali all'agricoltura	1,06%	0,00%	
Terreni agricoli	0,99%	0,00%	
Aree Edificabili	1,06%	0,00%	
Fabbricati inagibili/inabitabili	1,06%	0,00%	
Fabbricati "merce"	0,00%	0,25%	0,25%

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per

- cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
  - al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
  - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a quello introitato da IMU e TASI nel corso dell'anno 2019 e che, pertanto, si ritiene di riproporre una tassazione simile, andando ad applicare l'IMU nei casi precedentemente assoggettati a TASI;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

#### Comune di RUSSI - Aliquote IMU 2022

	2022
Tipo di immobile	IMU
Abitazione Principale e pertinenze ammesse cat. A1-A8-A9	0,60%
Case sfitte e/o tenute a disposizione e pertinenze	1,06%
Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone libero e pertinenze (*)	1,06%
Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone "concordato" e pertinenze (*)	1,01%
Unità immobiliari ad uso abitativo in uso gratuito a genitori-figli-fratelli e pertinenze (*)	0,91%
cat. A10 - B - C1 - C2 (non pertinenze di abitazioni) - C3 - C4 - C5	0,96%
cat. D (escluso D5 e D10) NON concessi in affitto	0,94%
cat. D concessi in affitto	1,06%
cat. D5 (banche)	1,06%
IMMOBILI DESTINATI A CASERMA CARABINIERI (cat.B1)	0,40%
Fabbricati rurali strumentali (art.13, c.8, DL 201/2011)	0,10%
cat. D10 non strumentali all'agricoltura	1,06%
Terreni agricoli	0,99%
Aree Edificabili	1,06%
Fabbricati inagibili/inabitabili	1,06%

(§) e unità immobiliari equiparate *ex lege* (L.147/2013, art.1, c.707) e/o per regolamento comunale

(\*) relativamente alle pertinenze operano le stesse limitazioni applicabili all'abitazione principale

IMU Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9	€ 200,00
---	----------

Ritenuto di approvare le suddette aliquote in modo da poterne applicare le regole già dal 1° gennaio 2020 e ravvisata la competenza del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 ad oggetto: “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”, il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale all'art. 107 differisce ulteriormente tale termine al 31 maggio 2020 definitivamente stabilito al 31 luglio in sede di conversione del medesimo e posticipato al 30 settembre 2020 con Legge di conversione n. 77 del 17/07/2020 del D.L. 34 del 19/05/2020;

Considerato che è stata convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive” con lettere prot. n. 8450 del 20.07.2020, in data 27.07.2020 per l'illustrazione del presente atto;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'organo di revisione, con parere n. 12 in data 23/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/18.8.2000;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:

- di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
- di specificare che per godere delle aliquote ridotte previste per unità affittate a canone concordato e per unità immobiliari ad uso abitativo gratuito a genitori, figli e fratelli è necessario presentare apposita autodichiarazione che preveda il possesso dei requisiti richiesti, come da allegati A e B alla presente deliberazione, dandosi atto che le autodichiarazioni precedentemente presentate saranno ritenute valide fino ad invarianza della situazione;

Comune di RUSSI - Aliquote IMU 2022

	2022
Tipo di immobile	IMU
Abitazione Principale e pertinenze ammesse cat. A1-A8-A9	0,60%
Case sfitte e/o tenute a disposizione e pertinenze	1,06%
Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone libero e pertinenze (*)	1,06%
Unità immobiliari ad uso abitativo affittate a canone "concordato" e pertinenze (*)	1,01%
Unità immobiliari ad uso abitativo in uso gratuito a genitori-figli-fratelli e pertinenze (*)	0,91%
cat. A10 - B - C1 - C2 (non pertinenze di abitazioni) - C3 - C4 - C5	0,96%
cat. D (escluso D5 e D10) NON concessi in affitto	0,94%
cat. D concessi in affitto	1,06%
cat. D5 (banche)	1,06%
IMMOBILI DESTINATI A CASERMA CARABINIERI (cat.B1)	0,40%
Fabbricati rurali strumentali (art.13, c.8, DL 201/2011)	0,10%
cat. D10 non strumentali all'agricoltura	1,06%
Terreni agricoli	0,99%
Aree Edificabili	1,06%
Fabbricati inagibili/inabitabili	1,06%

(§) e unità immobiliari equiparate *ex lege* (L.147/2013, art.1, c.707) e/o per regolamento comunale

(\*) relativamente alle pertinenze operano le stesse limitazioni applicabili all'abitazione principale

IMU Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9	€ 200,00
---	----------

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.